



## COMUNICATO STAMPA

### **Covid-19: Regolamento parti correlate, Consob semplifica**

### **il ricorso all'esenzione per le operazioni urgenti di rafforzamento patrimoniale**

### **Il provvedimento in vigore fino al 30 giugno 2021**

Consob ha sospeso temporaneamente ([delibera n. 21396 del 10 giugno 2020](#)) l'applicazione di alcune previsioni del Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Opc) al fine di agevolare, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale che prevedano il coinvolgimento di parti correlate, il ricorso alla facoltà di esenzione prevista dal Regolamento Opc in caso di urgenza.

L'opzione, già prevista dalla disciplina in vigore dal 2011, consente alle società di derogare ai requisiti procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate (tra cui i pareri del comitato di amministratori indipendenti), a condizione che sia fornita al pubblico un'adeguata informativa sull'operazione e sulle ragioni di urgenza e che sia consentito ai soci di esprimersi sull'operazione nel corso della prima assemblea utile.

Presupposto dell'intervento è che nell'attuale fase di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 le società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante (soggette al Regolamento Opc) potrebbero avere necessità di realizzare con urgenza operazioni di rafforzamento patrimoniale che prevedono l'intervento di parti correlate.

La delibera sospende, quindi, fino al 30 giugno 2021 l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Opc che richiedono preventivamente alle società di prevedere sia nello statuto che nelle procedure per il compimento delle Opc la possibilità di avvalersi dell'esenzione per operazioni urgenti. Con ciò si rende possibile il ricorso alle previsioni del Regolamento specificamente dettate per i casi di urgenza anche da parte delle società che non abbiano previsto questa opzione nelle proprie procedure e/o nel proprio statuto.

L'intervento di semplificazione può interessare oltre il 60% delle società attualmente quotate, che non hanno previsto l'esenzione per urgenza o l'hanno prevista solo parzialmente (solo per operazioni di competenza dell'organo amministrativo o delegato ovvero solo per quelle di competenza assembleare).

Tenuto conto che in caso di operazioni di competenza assembleare l'esenzione in esame è possibile soltanto nei casi di urgenza "collegata a situazioni di crisi aziendale", la Consob ha adottato, inoltre, una Comunicazione ([Comunicazione n. 6/2020 dell'11 giugno 2020](#)) volta a precisare che, fino al 30 giugno 2021, la necessità di far fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da Covid-19 configura un caso di urgenza collegato a crisi aziendali.

Roma, 12 giugno 2020